

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 161 del 11/03/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE DEL "LAVORO AGILE" ALL'INTERNO DEL COMUNE DI LIVORNO DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE EPIDEMIOLOGICO DA COVID – 19 .

L'anno duemilaventi, addì undici del mese di Marzo, alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	SALVETTI LUCA	Sindaco	Presente
2	MANNUCCI MONICA	Vice Sindaco	Presente
3	CEPPARELLO GIOVANNA	Assessore	Presente
4	VIVIANI SILVIA	Assessore	Assente
5	GARUFO ROCCO	Assessore	Presente
6	LENZI SIMONE	Assessore	Presente videoconferenza
7	RASPANTI ANDREA	Assessore	Presente
8	FERRONI VIOLA	Assessore	Presente
9	SIMONCINI GIANFRANCO	Assessore	Presente
10	BONCIANI BARBARA	Assessore	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste il Vice Segretario Generale Bacci Senia Graziani

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO CHE:

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato proclamato lo stato di emergenza nazionale per sei mesi e quindi fino al 31 luglio 2020;

il DPCM 8 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 233 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ha espressamente previsto all'art. 2 comma 1 lettera r) sia che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della

legge 22 maggio 2017, n. 81, possa essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti sia che gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, siano assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

CONSIDERATO CHE:

a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 – con efficacia a decorrere dal 10 marzo 2020 - sono state estese all'intero territorio nazionale le misure urgenti di contenimento del contagio già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

l'art. 2, comma 1 lett. r) del dpcm 8 marzo 2020 – non incompatibile con le nuove disposizioni e dunque tuttora produttivo di effetti ai sensi dell'art. 2 comma 2 del dpcm 09/03/2020 – prevede che *“la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”*.

RICHIAMATI:

l'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che aveva disposto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che avrebbero dovuto permettere, entro tre anni, ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo avessero richiesto, di avvalersi di tali modalità senza penalizzazione alcuna ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera;

la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 che aveva poi disciplinato il “Lavoro Agile” come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa”, prevedendo la sua applicazione “anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1° giugno 2017 in materia di Lavoro Agile con cui erano state definite le linee guida inerenti all'organizzazione del lavoro e alla gestione del personale delle amministrazioni pubbliche.

ATTESO CHE:

per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 della legge n. 124/2015 dal recente decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” risulta superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che, ad oggi, la misura opera a “regime”;

con successiva Circolare n. 1/2020 del 04.03.2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione avente ad oggetto “*Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa e indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs 165/2001*” sono state previste ulteriori indicazioni in ordine alle modalità attuative del c.d. Lavoro Agile nella Pubblica Amministrazione;

Considerata la necessità, in un'ottica finalizzata da un lato all'adozione di ogni misura idonea a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a attuare ogni misura di carattere preventivo idonea a garantire l'operatività della macchina amministrativa almeno per l'erogazione dei servizi essenziali, di prevedere all'interno del Comune di Livorno la possibilità di attivare seppure in via temporanea correlata alla situazione di emergenza nazionale sopra richiamata una modalità di prestazione lavorativa in “lavoro agile”;

Richiamata la decisione di Giunta n° 40 del 10/03/2020 con cui è stato apprezzato il rapporto prot. 32159 del 10/03/3030 avente ad oggetto “*Emergenza sanitaria da COVID-19: dpcm 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili*

sull'intero territorio nazionale". Misure organizzative straordinarie ed emergenziali" a firma congiunta del Direttore Generale e del Dirigente Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo;

Vista la bozza del Disciplinare allegata parte integrante, per come modificata anche a seguito dell'incontro con le Organizzazioni Sindacali svoltosi in data 10/03/2020 e ritenuta congrua e conforme agli interessi dell'Amministrazione;

Preso atto dell'informativa preventiva data in merito anche alla RSU Dirigenti;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- la Direttiva 4 marzo 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e ministro per le pari opportunità;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25.02.2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- il decreto-legge n. 9 del 2.3.2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha superato le indicazioni dell'art. 14 della legge n.124/2015 prevedendo che il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa opera a regime;
- l'art. 3 "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa" della direttiva 1/2020 della Funzione Pubblica che prevede "Ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n.6 del 2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i

lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro”;

Atteso che la validità di tale disciplinare, di natura contingente, sarà strettamente collegata all'evoluzione dell'emergenza sanitaria come da disposizioni dettate dagli organi istituzionali competenti, e pertanto avrà validità temporanea sino al 31/07/2020, salvo eventuale proroga dello stato di emergenza nazionale;

Considerato che la presente regolamentazione non dà luogo a nuova articolazione dell'orario di lavoro;

Visti i pareri ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000, allegati e facenti parte integrante del presente atto;

Con votazione palese ed unanime anche per quanto riguarda l'immediata esecuzione

DELIBERA

- 1) di approvare l'applicazione nel Comune di Livorno del “lavoro agile” quale modalità di espletamento della prestazione lavorativa dei dipendenti a tempo indeterminato;
- 2) di dare atto che quanto al punto precedente del dispositivo risponde, in questa fase, all'obiettivo primario di promuovere forme di lavoro flessibili quale misura di tutela dei dipendenti e di gestione del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19;
- 3) di approvare il Disciplinare per l'applicazione del “lavoro agile” all'interno del Comune di Livorno durante il periodo emergenziale epidemiologico da COVID-19, allegato parte integrante del presente atto;
- 4) di dare atto che il Disciplinare di cui al punto precedente riveste carattere straordinario ed urgente con validità temporanea fino al termine dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 30/01/2020;
- 5) di dare atto che l'approvazione del presente disciplinare non comporta per l'A.C. maggiori oneri rispetto a quelli già assunti per il funzionamento dell'ente;

6) di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Vice Segretario Generale
Bacci Senia Graziani

Il Sindaco
Luca Salvetti

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 84d4db7e1dd770342c838f33138a2bd599493655a86268b963bd78b555c7a6b1

Firme digitali presenti nel documento originale

SENIA BACCI GRAZIANI
LUCA SALVETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.161/2020

Data: 11/03/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE DEL "LAVORO AGILE"
ALL'INTERNO DEL COMUNE DI LIVORNO DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE EPIDEMIOLOGICO
DA COVID – 19



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9ddd9934a519caf8_p7m&auth=1

ID: 9ddd9934a519caf8